

Numero di protocollo e data stampati a margine

**COMUNE DI PREDORE**  
**VARIANTE n. 2 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)**  
**PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE**  
**STRATEGICA**  
*ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.*

**PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE**

**L' AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS –  
D'INTESA CON L' AUTORITÀ PROCEDENTE**

**RICHIAMATI:**

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "*Legge per il Governo del Territorio*" ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351;
- la D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

CONSIDERATO che la variante in epigrafe è soggetta al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con riferimento alla DGR n. IX/3836 del 25.07.2012.

**VISTI:**

- la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 193 del 16 novembre 2018, di avvio del procedimento di redazione della variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. e dei relativi adempimenti connessi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- l'avviso di avvio del procedimento relativo alla variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. n. 12/2005 e dei relativi adempimenti connessi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), pubblicato in data 5 dicembre 2018.

DATO ATTO che mediante la deliberazione di giunta esecutiva della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 193 del 16 novembre 2018 avente ad oggetto "*Comune di Predore. Avvio del procedimento variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell'art. 13, comma 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. unitamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*" si è provveduto a:

- individuare quale percorso metodologico procedurale da adottare quello previsto dalla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3836 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) delle varianti al Piano di Governo del Territorio;
- nominare, ai fini della procedura di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, i seguenti soggetti:
  - *Autorità Proponente*, il Comune di Predore nella persona del Sindaco pro tempore Paolo Bertazzoli;
  - *Autorità Procedente*, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi nella persona del Direttore Dott. Silvano Fusari;
  - *Autorità Competente per la VAS*, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi nella persona del Responsabile Area Tecnica Arch. Claudia Cominetti;
- individuare i *soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, oltre la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ed altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati*, come di seguito richiamati:
  - ARPA della Lombardia – Dipartimento di Bergamo;
  - ATS di Bergamo;
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brescia e Bergamo;
  - Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo – Segretariato Regionale per la Lombardia – Milano;
  - Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;
  - Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima;
  - Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo;
  - Provincia di Bergamo, Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica;

- Provincia di Bergamo, Settore Ambiente;
  - Autorità di Bacino Fiume Po;
  - Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell'Oglio;
  - Comuni confinanti con il Comune di Predore: Tavernola Bergamasca, Sarnico, Vigolo, Viadanica, Iseo;
  - PLIS del Corno di Predore e Tavernola Bergamasca;
  - Riserva naturale Torbiere del Sebino;
  - Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro;
  - E-Distribuzione s.p.a.;
  - Telecom Italia s.p.a.;
  - ATO – Ufficio d'Ambito di Bergamo;
  - Uniacque s.p.a.;
  - 2i Rete Gas s.p.a.;
  - Associazione Coltivatori Diretti di Bergamo;
  - Servizi Comunali s.p.a.;
  - Consorzio CEV;
  - associazioni, organizzazioni e gruppi pubblici o privati attivi sul territorio di Predore;
- definire quali mezzi di informazione per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento del pubblico: il sito web regionale SIVAS, il sito web istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Predore; l'Albo Pretorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Predore; le comunicazioni scritte ai soggetti sopra individuati.

#### CONSIDERATO che:

- con nota protocollo n. 16284 del 19 novembre 2019 l'Autorità Competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Procedente, ha convocato per il 19 dicembre 2019 la conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio comunicando ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione del rapporto preliminare unitamente ai documenti relativi alla predetta variante;
- in data 19 novembre 2019 il rapporto preliminare unitamente ai documenti relativi alla Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio sono stati messi a disposizione presso l'Area Tecnica della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e l'Ufficio Tecnico del Comune di Predore, sul sito web istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi [www.cmalghi.bg.it](http://www.cmalghi.bg.it) e del Comune di Predore [www.comune.predore.bg.it](http://www.comune.predore.bg.it), all'albo pretorio on-line della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Predore, nonché sul sito web SIVAS di Regione Lombardia [www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).

DATO ATTO che in data 19 dicembre 2019 si è svolta la conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio di cui si allega verbale registrato al protocollo n. 18047 in data 19 dicembre 2019.

CONSIDERATO che alla suddetta data del 19 dicembre 2019 sono pervenuti i seguenti pareri e osservazioni.

1. **2i Rete Gas s.p.a.** – nota protocollo n. U-2019-0135686 del 21.11.2019 acquisita al protocollo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 16423 in data 21 novembre 2019, che osserva quanto segue.

*Si segnala la necessità che, nella realizzazione di nuovi P.L./P.A. ed in genere insediamenti residenziali, artigianali ed industriali, vengano previsti spazi, da concordarsi preventivamente, per il posizionamento di eventuali GRF (gruppi di riduzione finale), alimentatori catodici, ecc., così come si dovrà tener conto, nella progettazione, della necessità di posizionamento delle tubazioni di distribuzione gas lungo le strade interne agli insediamenti stessi e di collegamento alle strade pubbliche.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto di quanto asserito.

2. **UNIACQUE** – con nota acquisita al protocollo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 17900 in data 18 dicembre 2019 esprime le proprie prescrizioni e indicazioni generali ad integrazione di quanto già espresso in occasione della conferenza di servizi di cui alla Variante n. 1 mediante nota registrata al protocollo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 340 in data 10 gennaio 2017.

#### **Parere 18 dicembre 2019**

##### A) Disponibilità idrica e sistema acquedottistico

A.1) *Si osserva, dandosi che il Servizio Idrico Integrato è composto da tre voci fra loro interconnesse, acquedotto, fognatura e depurazione, che le tavole e la regolamentazione del PGT e delle sue Varianti, dovranno riportare sistematicamente le fonti di approvvigionamento insistenti sul territorio comunale, con i*

relativi vincoli e prescrizioni come da legislazione vigente (sia nella sua componente Geologica che degli altri documenti di piano DdP).

Tali aree occupate dovranno risultare chiaramente presenti negli elaborati di Piano (Tavole dei vincoli) ed adeguatamente normate attraverso il Piano delle Regole.

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

L'elaborato cartografico denominato "T01 PdS – Rete dei servizi del sottosuolo" è parte integrante dello strumento urbanistico vigente. Il succitato elaborato non è stato oggetto della variante qui in disamina.

In occasione della redazione di una futura revisione generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Predore l'elaborato in analisi dovrà aggiornato.

Si ricorda che la normativa di Piano, con la presente Variante, è stata aggiornata recependo quanto, di competenza, disciplinato dalla normativa sovraordinata.

- A.2) *Si rileva che, nella Relazione illustrativa di Variante e Rapporto preliminare (RP pag. 244 -SUOLO), non è chiaro come la presente Variante 2 abbia adeguato e in quali parti lo Studio Geologico Comunale.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si rimanda all'analisi della specifica Relazione allegata allo Studio Geologico per la valutazione delle singole variazioni introdotte.

- A.3) *Si ritiene opportuna una regolamentazione, specialmente nei nuovi insediamenti, (sia civili che produttivi), finalizzata al risparmio e recupero della risorsa idrica con la previsione di sistemi di raccolta ed accumulo dell'acque per usi non potabili.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Le Norme Tecniche di Attuazione proposte con la Variante in disamina, all'articolo 29 "Ambiti territoriali sottoposti alla disciplina del PdR: disposizioni generali", al comma 16 disciplinano:

"16. Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);

- LR 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52;

- RR 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie);

- RR 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)."

- B) *Depurazione delle acque: dati non disponibili in quanto la depurazione non è da noi gestita ma dalla Società ACQUE BRESCIANE (ex AOB2.)*

- B.1) *Diversa attenzione dovrà essere posta per il depuratore consortile in Comune di PARATICO (BS), gestito dalla società ex AOB2 e al quale è allacciata la rete fognaria comunale, attraverso il collettore Iseo Sud (ex TAS) Aut con Det. Dir. Prov. N. 2480/2017 - Risulterà necessario, a parer nostro, far acquisire alla Società di gestione, informazioni puntuali circa i futuri nuovi carichi idraulici e tipologici determinati dalle nuove previsioni urbanistiche, ciò al fine di valutare la reale potenzialità residua di quest'ultimo al trattamento dei nuovi carichi idraulici e di inquinamento, provenienti non solo dal Vs. Comune, ma da tutta l'area che fa capo ad esso.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- C) *Fognatura e collettamento acque reflue*

- C.1) *Qualora dagli studi eseguiti così come richiamati nel RP in oggetto, emergessero situazioni, in specie per le aree del centro edificato e/o delle frazioni, quali escursioni delle falde acquifere, delle sorgenti e in genere del reticolo idrico, del lago, ecc interessante il territorio o aree limitrofe, di attenzionarle specificatamente nei documenti di Piano, evidenziandone le vulnerabilità (vedi Estratti TAV. DIRETTIVA ALLUVIONI 2015 Allegati in FTP che Vi forniamo a livello solo conoscitivo); in riferimento anche ai dettami del R.R. 7/2017 e 8/2019 (Documento Semplificato (DOSRI) e Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico (SGRI) - PAI/PGRA ecc., quanto e se previsti); facciamo notare come gli interventi sul territorio compresi in Piani Attuativi comunque denominati (PL, PII, PIP, ecc), seguono i dettami e le procedure previste per i Comuni classificati ad ALTA CRITICITA'(A) anche se questi ricadono in classe "B" o "C" (art. 7,c. 5 del R.R. 7/2017 e 8/2019 ).*

*Il Vs. Comune è classificato a BASSA CRITICITA' (C).*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- C.2) *Si richiamano alcuni dettami Normativi recenti che incidono particolarmente sugli aspetti gestionali del S.I.I.; OVE E SE applicabili a questa variante e/o a quelle successive; ovvero ci riferiamo a l'entrata in vigore a partire dal 31/07/2017 del nuovo PTUA di Regione Lombardia e per quanto ci riguarda, specificatamente l'art 50 e gli obblighi che ne derivano ai Comuni in relazione alla programmazione territoriale PGT e relative Varianti e Piani Attuativi (PA), alla loro congruenza con il Piano d'ambito e alle infrastrutture del S.I.I..*

*Si ricorda anche la DGR X/6829 del 30/06/2017 "Approvazione del regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), approvata ed entrata in vigore a partire dal 28/11/2017 (DGR n. 7372 del 20/11/2017), s.m.i. e relativi tempi di attuazione (intesi come Regolamenti Regionali 7/2017 e 8/2019).*

*Si ricorda anche l'applicabilità del nuovo Regolamento Regionale sugli scarichi delle acque reflue: R.R. 6/2019, che sostituisce il R.R. n.3/2006.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Le Norme Tecniche di attuazione del Piano delle Regole all'articolo 59 "Norme geologiche di Piano" recepiscono la normativa propria dello Studio Geologico comunale.

Si rimanda all'analisi della Norma propria dello Studio Geologico comunale, proposto con la presente Variante, ricordando che quest'ultimo è parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico del Comune di Predore.

- C.3) *Si auspica, nel prosieguo di questa Variante e/o a seguire, che le azioni pianificatrici, che saranno intraprese, seguano e tengano conto di quanto esposto in merito alle problematiche di Invarianza idraulica e ai dettami del nuovo PTUA.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Lo Studio Geologico Comunale proposto in Variante tiene debitamente conto delle problematiche di invarianza idraulica e dei dettami del nuovo PTUA.

Si prende atto di quanto indicato.

- C.4) *Si consiglia di esplicitare nei Documento di Piano, quanto segue:*
- *di normare l'utilizzo delle vasche di accumulo e/o laminazione al fine di gestire le acque di prima pioggia e seconda pioggia, anche attraverso incentivi appropriati.*
  - *di normare l'utilizzo (obbligo scaduto già dal 2016) delle reti duali (sfruttando gli accumuli di cui al punto precedente, ecc.), anche questi con incentivi appropriati.*
  - *di normare la programmazione e l'insediamento delle eventuali infrastrutture da inserire nel territorio ai fini del rispetto del R.R. 7/2017 e 8/2019 sull'invarianza idraulica e gli obblighi derivanti dal nuovo R.R. 6/2019 sugli scarichi, anche questi con opportuni incentivi appropriati.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si rimanda alla valutazione di quanto riportato nello Studio Geologico Comunale proposto in variante.

Si prende atto di quanto proposto.

#### **Parere 10 gennaio 2017:**

- A) *Lo scarico di acque reflue domestiche in fognatura sarà ammesso, senza necessità di alcun tipo di trattamento, nel rispetto del regolamento Uniacque in vigore, anche per il collettamento, invero lo scarico di acque reflue industriali sarà ammesso purché soddisfatti i valori limite di emissione previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, le disposizioni degli Enti competenti, il regolamento Uniacque spa ed il contenuto delle autorizzazioni allo scarico.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- B) *Diversa e rilevante attenzione dovrà essere posta in ogni caso all'esigenza di contenere lo scarico delle acque bianche nel collettore intercomunale (ed in attinenza anche nella fognatura comunale).*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- C) *Si consiglia specificatamente, anche al fine di evitare ripercussioni negative sulle infrastrutture esistenti quali i sistemi di collettamento e depurazione, così come a maggior tutela dell'ambiente, di prevedere, soprattutto negli ambiti di nuova trasformazione, la separazione obbligatoria delle acque bianche dalle acque nere (intese acque bianche anche quelle meteoriche provenienti dalle proprietà degli utenti e raccolte dal dilavamento di strade, piazzali, giardini, cortili, tetti ecc.), con smaltimento di quest'ultime in diversa destinazione dalla fognatura in ossequio alle disposizioni e regolamenti dei rispettivi Enti competenti.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- D) *Appare altresì propositivo che anche negli ambiti di riqualificazione, ristrutturazione ecc.. dell'esistente, possa essere intrapresa, di caso in caso valutate le specificità dell'intervento, l'azione evidenziata al punto precedente, e considerare lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla proprietà dell'utente non in fognatura ma ove possibile, in loco.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- E) *L'autorizzazione delle acque bianche in fognatura risulterà pertanto solo in forma residuale e solo dopo aver accertato e documentato accuratamente che tali acque non possano essere smaltite diversamente, rimanendo salve comunque le prescrizioni tecniche impartite dalla stessa Società di gestione e previa laminazione.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- F) *Al fine di evitare ripercussioni negative relativamente al controllo delle acque reflue scaricate, si ritiene che sia positivo evitare situazioni di fabbricati isolati con scarichi non allacciati al sistema fognario, fatto salvi i casi isolati esistenti i quali dovranno essere regolarmente autorizzati dall'Autorità competente – Provincia di Bergamo.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- G) *Nella scelta delle aree a parcheggio e comunque delle aree di sosta e transito di veicoli a motore o di insediamenti produttivi a notevole impatto ambientale, si consiglia di prescrivere nel piano delle regole e dei vincoli, l'utilizzo di pavimentazioni il più possibile impermeabili, al fine di evitare inquinamento del sottosuolo da particelle pesanti o oleose.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- H) *Il rispetto e la corretta delimitazione a norma di legge e Regolamenti, delle aree di tutela assoluta e di rispetto, di pozzi di captazione, sorgenti e Impianti di Depurazione. Pertanto qualora esistenti, situazioni a queste collegate sarà opportuno un attento studio idrogeologico e Ambientale, delle aree interessate al fine della tutela della risorsa idrica e in generale della salute pubblica.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- 3. ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo** – nota protocollo n. 0006007 del 18 dicembre 2019 acquisita al protocollo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 17967 in data 19 dicembre 2019, con la quale esprime le proprie osservazioni ed esprime parere favorevole circa la compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito.

- A.1) *Si rammenta che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 137, comma 1, chiunque apra o effettui scarichi industriali in rete fognaria senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata, incorrere nelle violazioni delle disposizioni e norme legislative in materia.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- A.2) *Le subvarianti 1, 2 e 15bis risultano esterne all'agglomerato. In generale si ricorda che la Direttiva Agglomerati DGR 1086 del 12/12/2013 prevede l'inserimento di un'area all'interno dei confini di un agglomerato solo se in fase di attuazione. In tal caso si provvederà ad aggiornare la cartografia dell'agglomerato e ad integrare il carico organico in termini di Abitanti Equivalenti delle subvarianti 1, 2 e 15bis.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- A.3) *Le subvarianti 5,7 e 11 risultano aree di completamento del tessuto urbano, servite da pubblica fognatura e interne all'area dell'agglomerato AG01713401 Sebino-Paratico. Si ricorda che:*

- le eventuali nuove aree di edificazione poste all'interno dell'agglomerato o confinanti con lo stesso dovranno essere collegate alla pubblica fognatura per consentire la raccolta ed il recapito all'impianto di depurazione dei reflui fognari che ne deriveranno;
- una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente ridimensionate/adequate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove costruzioni.

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- A.4) *Si invita, in fase di predisposizione/aggiornamento dei regolamenti attuativi del PGT, a tener conto di quanto previsto dall'art. 6 del R.R. 2/06 in merito al risparmio idrico ed al riutilizzo della risorsa idrica e di mettere in atto le disposizioni emanate con il Regolamento regionale n. 7 del 23/11/2017, "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/2005", essendo le stesse applicabili a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto e si rimanda all'analisi della Normativa del Piano delle Regole presentata in sede di VAS nonché alla normativa propria dello Studio Geologico Comunale proposto.

- A.5) *Si esprime parere favorevole circa la compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

- 4. PROVINCIA DI BERGAMO – Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica** – con nota acquisita al protocollo del Comune di Predore n. 5514 in data 19 dicembre 2019 e al protocollo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi protocollo n. 17986 in data 19 dicembre 2019 fornisce i propri contributi ed osservazioni, ed esprime parere favorevole circa la non assoggettabilità alla VAS della variante in oggetto.

- A.1) *In tema di natura e biodiversità, relativamente alla Rete Ecologica Regionale (RER), il Comune di Predore è quasi interamente interessato dalla Rete Ecologia Regionale (RER) con "Elementi di primo livello", ad eccezione dell'abitato.*

*Nello specifico della Variante, gli ambiti 1, 2, 6, 8 e 10 interferiscono, parzialmente o totalmente, con i sopraccitati elementi della RER.*

*A tale proposito giova ricordare che, insieme ai principali obiettivi correlati alla definizione della Rete ecologica a vari livelli, il PTR richiama alcuni principi da applicarsi negli "elementi primari della RER" (corridoi e gangli) tra cui quello di evitare accuratamente trasformazioni che possono compromettere condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

La subvariante 1 riguarda aree che, per quanto inattuate, sono già state sottoposte a pianificazione attuativa, con conseguente valutazione positiva delle proposte anche rispetto ai contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinati, rispetto ai quali le modifiche introdotte non si ritiene quindi rendano manifeste incongruenze. Si ribadisce che la sostituzione delle destinazioni vigenti non risulta discrasica rispetto ai contenuti della pianificazione di livello regionale e provinciale.

La subvariante 1 non influisce in modo negativo sullo stato dell'ambiente atteso in relazione ai contenuti delle previsioni vigenti. Al proposito si ritiene che la sostituzione delle previsioni di carattere produttivo con progetti differenziati di tipo residenziale, commerciale e turistico-ricettivo delineino un assetto urbanistico-ambientale di minore impatto, in particolare per quanto attiene alle componenti aria, acqua e suolo (in termini di riduzione dell'inquinamento potenziale) e traffico veicolare (riducendo significativamente il potenziale traffico pesante e sostituendolo con tipologie maggiormente idonee al sistema infrastrutturale a servizio del contesto).

Tenuto conto del sistema di contesto, ed in particolare della percepibilità dei futuri insediamenti a monte dallo specchio lacuale, si è ritenuto coerente e necessario integrare la scheda operativa del nuovo ambito di trasformazione mediante prescrizioni che vincolino gli interventi alla realizzazione di opportune fasce di mitigazione paesistico-ambientale lungo il lato nord del comparto UMI a, da realizzarsi mediante la messa a dimora di essenze arboree e arbustive disetanee di specie autoctona, a costituzione di una barriera verde sufficientemente profonda. I manufatti edilizi nonché le opere di urbanizzazione interne ed esterne all'ambito (comprese tutte le strutture tecnologiche esistenti e di progetto) dovranno prevedere misure mitigative nei confronti dell'eventuale interferenza con l'affaccio a lago. Le urbanizzazioni sugli spazi aperti verso lo specchio lacuale dovranno prevedere la totale mascheratura degli elementi artificiali. Ciò esclusivamente mediante l'impiego di essenze arboree e arbustive di sempreverdi di specie autoctona.

In relazione ai contenuti delle modifiche proposte dalla subvariante 2, la stessa non influisce in modo significativo sullo stato dell'ambiente, ad eccezione delle previsioni di intervento su aree boscate, che comunque verranno opportunamente compensate in applicazione delle norme del PIF di riferimento, opportunamente richiamate nel corpus normativo di variante.

Tenuto conto dello stato dei luoghi attuale, si è ritenuto coerente e necessario integrare le norme di riferimento per il comparto in oggetto subordinandolo al rispetto delle misure compensative previste dal PIF vigente

La subvariante 6 riguarda la modifica della destinazione urbanistica delle aree, già ricomprese nel tessuto urbano consolidato, in relazione allo stato di fatto delle attività in essere e funzionalmente ad una coerente pianificazione degli interventi ammissibili in relazione ad esso. In ragione di ciò si ritiene che le modifiche introdotte con la presente subvariante non rendano manifeste incongruenze con i contenuti e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati.

Come già anticipato, la subvariante prende atto dello stato di fatto di realtà esistenti e regolarmente assentite e coerenza le previsioni di Piano in funzione di ciò; pertanto la subvariante non modifica il rapporto delle preesistenze rispetto al sistema della vincolistica.

La subvariante 8 riguarda immobili esistenti; in ragione di ciò, le previsioni di variante si pongono rispetto sia al sistema dei vincoli sia al sistema dell'ambiente in termini ininfluenti.

Ricordando che la subvariante 10 propone lo stralcio di previsioni del PdS in favore di una destinazione di tipo agricolo di salvaguardia. Lo stralcio di previsioni del PdS in favore di una riconsegna delle aree al territorio naturale ed agricolo si ritiene coerente, a livello puntuale, con i contenuti e gli indirizzi degli strumenti di pianificazione sovraordinati.

Tenuto conto delle previsioni di Piano vigenti, che riservano alle aree in oggetto funzione di verde pubblico di connessione, e di quelle proposte in variante, che prevedono comunque il sostanziale mantenimento delle aree a verde, ancorché in regime privato, secondo i disposti delle norme generali di zona, si ritiene che la subvariante incida positivamente sulle componenti ambientali. In termini connessi strettamente alla fruibilità delle aree, con conseguenti potenziali impatti connessi in particolare al traffico veicolare, si ritiene che la diminuzione dell'attrattività dei siti in virtù dell'abrogazione delle previsioni di carattere pubblico possa avere riflessi positivi sulla predetta componente ambientale, per quanto in misura sostanzialmente relativa.

- A.2) *Si ritiene opportuno evidenziare, per l'ambito sub-variante 1, l'opportunità di valutare un corretto inserimento della destinazione residenziale in adiacenza ad un contesto produttivo esistente, ovvero l'eventuale previsione di misure di mitigazione visiva e/o barriere fonoassorbenti in relazione al tipo di attività svolta nella porzione sud dell'ambito.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si rimanda alle valutazioni e controdeduzioni al punto A.1 della presente per la subvariante 1.

- A.3) *In tema di invarianza idraulica il territorio comunale ricade in area a "bassa (C) criticità idraulica" ai sensi del Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 (ed alla DGR n° XI / 1516 del 15/04/2019); a tale proposito si ricorda che il comune è tenuto perlomeno alla redazione documento semplificato del rischio idraulico comunale (art. 14).*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

### **Settore Ambiente – Servizio Risorse Idriche-Scarichi**

- B.1) *Gli Ambiti di Trasformazioni descritti nell'ambito della Variante in oggetto, sono collocate in area esterna all'agglomerato (fa eccezione solo l'Ambito 06B). In merito si ritiene opportuno sottolineare la necessità di dotare le previste aree di tutte le infrastrutture necessarie, compresa la rete di pubblica fognatura che dovrà essere collegata all'esistente collettore consortile. A tal fine si evidenzia che il territorio comunale di Predore risulta ubicato nell'ambito del bacino del Lago di Iseo dove, ai sensi dell'art. 6 – comma 5, del R.R. n. 6/2019, è vietata l'attivazione di scarichi di origine domestica sia su suolo/strati superficiali del sottosuolo, sia in acque superficiali.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto di quanto asserito e si rimanda all'analisi della normativa proposta con la presente Variante.

### **Settore Ambiente – Servizio Rifiuti**

- C.1) *Si coglie l'occasione per:*
- *segnalare l'opportunità di prevedere di norma una valutazione della necessità di eseguire indagini volte alla verifica dell'eventuale contaminazione e dell'esistenza di altre passività ambientali in caso di interventi in aree critiche o interessate da pregressi utilizzi o dalla presenza di edificazioni e/o infrastrutture. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell'eventuale bonifica o risoluzione delle passività ambientali, dovrebbe essere subordinata la realizzazione di nuovi interventi;*
  - *segnalare che nell'ambito dei procedimenti per la concreta realizzazione di interventi che prevedono attività di escavazione dovranno essere definiti il volume di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che:*

- è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica;
  - l'esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l'utilizzo nel sito di produzione) è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"; con Delibera 9 maggio 2019, n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, sono state approvate "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo";
- ricordare che la gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione di interventi edilizi (es. rifiuti da costruzione/demolizione, etc.) dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare:
- per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all'art. 183, comma 1, lett. bb) del medesimo Decreto legislativo (nonché all'art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti);
  - gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all'art. 188;
  - per il trasporto occorre fare riferimento all'art. 193".

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto di quanto asserito e si rimanda all'analisi della normativa proposta con la presente Variante.

- C.2) *Per quanto attiene alla coerenza con la pianificazione sovraordinata si rileva che a seguito della pubblicazione del Piano Territoriale Regionale (in seguito PTR) integrato ai sensi della LR 31/2014, i comuni possono approvare un nuovo DdP o varianti allo stesso (compresi i piani attuativi in variante al DdP) purché con bilancio ecologico del suolo (BES) non sia superiore a zero e siano valutati i criteri di qualità dei suoli introdotti dal PTR in menzione. Si sottolinea l'obbligo di prevedere la Carta del consumo di suolo (cfr PTR "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo"), almeno in una sua formulazione ridotta, contenente le aree urbanizzate e urbanizzabili (anche interne al TUC), il suolo agricolo o naturale e le aree della rigenerazione, oltre alla dimostrazione matematica che il bilancio ecologico di consumo di suolo è inferiore a zero;*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto di quanto asserito e si provvederà a redigere la "Carta del consumo di suolo".

- C.3) *Per quanto attiene alla coerenza con la pianificazione sovraordinata si rileva che in merito al PTCP gli ambiti di variante interessano per gran parte aree già edificate e/o edificabili nella pianificazione locale vigente, già oggetto di valutazione VAS e compatibilità con il PTCP in sede di approvazione del PGT vigente con DGP n 321 del 04/07/2011.*

*Si fa presente che l'area sub-variante 2, proposta con cambio di destinazione urbanistica da "Aree di salvaguardia" ad "Area prevalentemente residenziale" del PGT vigente, ricade nei "Versanti boscati" delle tavv. E2 ed E4 del PTCP il cui art. 57 delle NdA prevede che una diversa perimetrazione delle aree boscate debba essere supportata "... con idonei approfondimenti di dettaglio ..." (c.5, lett. A) che non risultano evidenziati nel RP. Tale modifica è stata proposta in variante al PdR e non è stata oggetto di valutazione VAS e compatibilità con il PTCP con DGP sopracitata.*

*L'area di sub-variante 2 ricade nel PIF della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino, non interferisce con i "Boschi non trasformabili - punto "a" (art. 24)" ma, come dichiarato nel RP, sarà oggetto di opportuna compensazione in applicazione delle norme dello stesso PIF (art. 25).*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Il sistema dei vincoli non pone condizioni di inattuabilità delle previsioni proposte con la subvariante 2. Tuttavia la presenza di aree boscate rende necessari alcuni approfondimenti rispetto ai contenuti del PIF vigente. All'articolo 24 "Boschi non trasformabili" del corpo normativo del predetto strumento si definiscono gli ambiti dove non sono ammessi gli interventi di trasformazione di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008. Nella fattispecie tali interventi non sono consentiti:

- a. nei boschi non trasformabili individuati con apposito simbolo grafico nella Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse" che comprendono i boschi a destinazione naturalistica e protettiva inclusi nel PAF e le tipologie rare di cui al punto 4.3.3 della DGR 7728/2008;
- b. nei boschi che le carte di fattibilità geologica dei PGT abbiano compreso all'interno della classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi abbiano riconosciuto al bosco una fondamentale azione di protezione idrogeologica, fatte salve le opere preventivamente assentite a livello comunale e provinciale;
- c. nei boschi compresi all'interno di PLIS o Monumenti Naturali che siano puntualmente perimetrati e classificati come non trasformabili dai relativi Piani di gestione;
- d. nei boschi compresi dal PIF fra gli "Elementi per la rete ecologica provinciale", di cui alla Tav. 21, purché definiti non trasformabili dal Piano di Settore del PTCP della Rete Ecologica di cui all'art. 74 delle N.T.A. del PTCP;

- e. nei boschi percorsi da incendi a sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000;
- f. nei boschi di impianto artificiale realizzati da soggetti pubblici e privati nell'ambito di iniziative e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici;
- g. nei boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art.17 del RD 3267/1923;
- h. nei boschi da seme individuati dalla Giunta regionale a sensi dell'art. 53 della LR 31/2008.

Ciò visto, si rileva come le aree in oggetto non constino rientrare nelle fattispecie sopra elencate. Infatti, le aree oggetto di subvariante sono individuate alla tavola 13 "Carta delle trasformazioni ammesse" del PIF vigente come aree sottoposte a rapporto di compensazione 1:3 ai sensi dell'articolo 25 del regolamento del PIF stesso. Con tale articolo il PIF, in funzione delle analisi condotte, delle destinazioni selvicolturali assegnate ai diversi soprassuoli forestali e del particolare rilievo riconosciuto ad alcuni soprassuoli a funzione naturalistica e protettiva, attribuisce ai boschi un diverso "rapporto di compensazione". Gli ambiti boscati con diverso rapporto di compensazione (che varia da 1:1 a 1:3) sono individuati – appunto - nella Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse". Ulteriormente, le previsioni in oggetto (per effetto dei contenuti di subvariante) non risultano riferibili alle previsioni di trasformazione senza obbligo di compensazione o con obblighi di minima entità di cui all'articolo 26 del regolamento. In ragione di ciò, le possibilità edificatorie concesse all'ambito oggetto della presente subvariante possono ritenersi ammissibili nel rispetto delle indicazioni degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 delle norme del Piano di Indirizzo Forestale sin qui richiamato.

D) *Conclusioni: si ritiene di condividere le conclusioni del RP non ravvisando motivi di contrarietà rispetto alle ricadute ambientali; pertanto si esprime parere favorevole sulla non assoggettabilità alla VAS della Variante n. 2 al P.G.T. vigente in oggetto.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

**5. ATS Bergamo** – con nota acquisita al protocollo del Comune di Predore n. 5512 in data 19 dicembre 2019, comunica che non rileva, per quanto di competenza, la necessità di osservazioni alla variante in oggetto.

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto.

CONSIDERATO che in sede di conferenza di verifica il Dirigente dell'**Area Agricoltura e Gestione del Territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi** ha espresso parere favorevole per la presente Variante.

DATO ATTO che, come si evince dall'allegato verbale registrato al protocollo n. 18047 in data 19 dicembre 2019, i sopra richiamati pareri ed osservazioni sono stati valutati in sede di conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la presente Variante, rilevando che dall'attuazione della stessa non sono attesi impatti significativi sull'ambiente e ritenendo pertanto di non assoggettare la Variante medesima alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),

DATO ATTO che oltre il termine del 19 dicembre 2019 fissato con nota protocollo n. 16284 del 19 novembre 2019 dall'Autorità Competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Procedente, per la convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio, è pervenuto al protocollo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 18170 in data 23 dicembre 2019 l'allegato parere di **ARPA Lombardia, Dipartimento di Bergamo** che osserva quanto segue.

1. *Non sono state riportate, in presenza di dati e analisi più recenti, gli opportuni aggiornamenti, limitandosi a richiamare in modo estremamente sintetico alcuni aspetti descritti nel Rapporto Ambientale redatto per il vigente PGT risalente al 2010.*
2. *Alcune matrici ambientali sono state argomentate in modo estremamente semplificato tale da non fornire un quadro conoscitivo, chiaro seppur sintetico, della materia.*
3. *Per alcune tematiche ambientali, per la descrizione del quadro conoscitivo, sono state adoperate alcune informazioni tratte dagli elaborati della revisione del PTCP.*  
*Tali informazioni rappresentano una base di partenza in quanto fondamentali nel delineare il quadro ambientale di un'area vasta, ma necessitano di una implementazione per poter riprodurre in modo adeguato il quadro ambientale e conoscitivo alla scala comunale*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

La variante al Piano di Governo del Territorio è finalizzata al perfezionamento dello strumento urbanistico comunale vigente mediante modifiche rivolte sia alle disposizioni generali del corpus normativo, sia alle previsioni puntuali proposte negli elaborati operativi di Piano.

Le singole azioni che articolano la variante sono state proposte in relazione alle esigenze rilevate sia dagli organi comunali che dagli operatori privati attivi sul territorio comunale, senza modificare l'impostazione di base del PGT vigente.

Le modifiche di variante riguardano nel complesso azioni puntuali rivolte alla modifica degli elaborati operativi di Piano funzionalmente:

- all'attuazione delle previsioni strategiche di trasformazione, completamento e sviluppo del territorio e dei sistemi economici locali;
- all'adeguamento degli elaborati operativi di Piano in relazione a leggi ed emanazioni in materia urbanistico-edilizia entrate in vigore successivamente al PGT originario;
- alle azioni perfezionamento degli elaborati operativi di Piano finalizzate a favorirne l'applicazione ordinaria ed azioni di correzione di errori e refusi riscontrati durante il periodo di vigenza del Piano.

Nel Rapporto Preliminare sono stati puntualmente valutati, per ogni singola subvariante, i seguenti aspetti:

- Inquadramento rispetto ai principali siti di attenzione ambientale;
- Rapporto con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, con gli studi di settore vigenti e con il sistema della vincolistica;
- Eventuale incidenza sul dimensionamento generale di piano e sulla dotazione generale di aree per servizi pubblici
- Definizione del consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno e bilancio ecologico
- Incidenza dell'intervento proposto rispetto alle componenti ambientali ed indicazione/valutazione di mitigazioni
- Potenziali effetti della subvariante sulle previsioni sovraordinate (ad es. sul PPR, sulla RER e sulla REP), sulle previsioni comunali e sugli studi di settore comunali (ad es. sul RIM e sul clima acustico).

Per ogni singola subvariante vengono espressamente indicati eventuali effetti positivi, negativi o non presenti rispetto alle componenti ambientali acqua, aria e suolo.

Di seguito si riportano in forma schematica l'indicazione dei possibili effetti, di ogni singola subvariante, sulle componenti ambientali (dato desunto dal Rapporto Preliminare)

Subvar. 1	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 2	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 3	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 4	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 5	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 6	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 7	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 8	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 9	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 10	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 11	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 12	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 13	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 14	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 15	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 15 bis	Incidenza della subvariante rispetto alle componenti ambientali: acqua, aria e suolo	Nessun effetto particolare atteso

(Le subvarianti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 riguardano esclusivamente la presa d'atto di interventi edificatori avvenuti nell'ambito delle previsioni del PdR vigente ovvero interessano prescrizioni contenute nello strumento urbanistico vigente già attuate).

Con riferimento alle modifiche introdotte con la variante al PGT, per la valutazione dell'incidenza urbanistica complessiva della variante in oggetto rispetto ai capisaldi della pianificazione, anche in riferimento ai contenuti del PGT vigente, si può affermare che nel complesso la variante:

- incrementa le previsioni insediative di carattere residenziale del PGT vigente di 5.668,20 mq slp, corrispondenti a 113,36 abitanti teorici;
- incrementa le previsioni insediative di carattere commerciale-direzionale del PGT vigente per un valore pari a circa 635 mq slp;
- diminuisce le previsioni insediative produttive del PGT vigente per un valore pari a circa 8.300 mq slp;
- diminuisce le previsioni di consumo di suolo del PGT vigente di 541 mq;
- prevede un bilancio ecologico negativo, ai sensi del c. 4 dell'art. 5 della LR 31/2014, pari a circa -541 mq.

Rispetto ai contenuti del PGT originario, le variazioni apportate dalla presente variante e quantificate al paragrafo precedente integrano quelle già contemplate dalla variante approvata con DCC 34 del 04/08/2017 – BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 42 del 18/10/2017. Il bilancio urbanistico complessivo della predetta variante è riassumibile come segue:

- diminuzione delle previsioni insediative di carattere residenziale per un valore pari a 1.118,60 mc, corrispondenti a circa 372,86 mq slp, ovvero 7,46 abitanti teorici;
- invarianza rispetto alle previsioni di carattere terziario e produttivo;
- diminuzione delle previsioni di consumo di suolo per un valore pari a circa 2.225,00 mq.

Tali dati, unitamente a quelli fissati al precedente paragrafo ed inerenti alla variante in analisi, determinano complessivamente, rispetto ai contenuti del PGT originario:

- un incremento delle previsioni insediative di carattere residenziale per un valore pari a circa 5.356,01 mq slp, corrispondenti a circa 107 abitanti teorici;
- un incremento delle previsioni di carattere commerciale-direzionale per un valore pari a circa 635 mq slp;
- una diminuzione delle previsioni di carattere produttivo per un valore pari a circa 8.300 mq slp;

- diminuzione delle previsioni di consumo di suolo per un valore pari a circa 2.766 mq.

L'articolo 12 "Verifica di assoggettabilità", comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii stabilisce che: "La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati."

Si ricorda che, in considerazione di quanto previsto dalla proposta di variante, data l'entità delle previsioni proposte, il Rapporto Preliminare dichiara che non si rilevano particolari criticità, né significativi effetti, che potrebbero essere generati sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale dall'attuazione della proposta di variante al Piano di Governo del Territorio, nonché delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

In occasione della eventuale redazione di variante generale al PGT dovrà essere redatto un nuovo Rapporto Ambientale che dovrà riportare tutti gli opportuni aggiornamenti in merito agli aspetti ambientali, e non, descritti nel Rapporto Ambientale redatto per il vigente PGT risalente al 2010.

## **A) SI OSSERVA CHE NELLA SEZIONE ARIA:**

- A.1) *non è stata riportata la zonizzazione del territorio regionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 155/2010, secondo quanto previsto dalla DGR n. IX/2605 del 30/11/2011.*

### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Il Rapporto Ambientale redatto in occasione della stesura del PGT vigente indica che "Predore appartiene alla zona C1 della fascia prealpina; il contesto comunale è caratterizzato da una ridotta presenza di fonti di emissioni." L'allegato alla DGR n. IX/2605 del 30/11/2011, al capitolo 1 "Classificazione dei Comuni del territorio lombardo all'interno degli agglomerati e delle zone A, B, C e D in relazione a tutti gli inquinanti, ad esclusione dell'ozono" include il Comune di Predore in "Zona C – montagna".

Sempre il medesimo allegato, al capitolo 2 "Classificazione dei Comuni del territorio lombardo all'interno delle zone C1 e C2 in relazione all'ozono" include Predore in "Zona C1 - zona prealpina e appenninica".

In occasione della eventuale redazione di un nuovo PGT dovrà essere redatto un nuovo Rapporto Ambientale che dovrà espressamente riportare i riferimenti all'art. 3 del D.Lgs n. 155/2010 e alla DGR n. IX/2605 del 30/11/2011.

- A.2) *Per descrivere le principali fonti di emissioni di inquinanti si fa riferimento a quanto riportato nel Rapporto Ambientale redatto per il vigente PGT datato 2010. Si ritiene opportuno un aggiornamento delle informazioni sulle fonti di emissione in atmosfera nel territorio comunale utilizzando i dati contenuti nel database regionale INEMAR (INventario EMISSIONI Aria), aggiornato al 2014.*

### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si rimanda a quanto controdedotto per i punti 1, 2 e 3 del presente documento.

Si ricorda comunque che in occasione della eventuale redazione di un nuovo PGT dovrà essere redatto un nuovo Rapporto Ambientale che dovrà riportare tutti gli opportuni aggiornamenti agli aspetti ambientali, e non, descritti nel Rapporto Ambientale redatto per il vigente PGT risalente al 2010. In quella occasione dovranno essere approfonditamente valutati tutti i dati forniti da INEMAR.

- A.3) *Non sono stati riportati i dati sulla qualità dell'aria. Si segnala che ARPA Lombardia ha recentemente pubblicato il Rapporto sulla qualità dell'aria della Provincia di Bergamo – anno 2018. Si chiede di aggiornare il Rapporto Preliminare con le analisi e le informazioni riportate nel succitato rapporto, con i dati forniti dalle centraline fisse della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e i dati forniti dalle campagne dei mezzi mobili disponibili sul sito internet di ARPA Lombardia.*

### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI I**

Si rimanda a quanto controdedotto per i punti 1, 2 e 3 del presente documento. Si ricorda comunque che in occasione della eventuale redazione di un nuovo PGT dovrà essere redatto un nuovo Rapporto Ambientale che dovrà riportare tutti gli opportuni aggiornamenti agli aspetti ambientali, e non, descritti nel Rapporto Ambientale redatto per il vigente PGT risalente al 2010. In quella occasione dovranno essere approfonditamente valutati tutti i dati forniti da ARPA Lombardia

- A.4) *Viene ancora citata la LR 17/2000 che è stata abrogata con l'emanazione della LR 31/2015. Si rammenta che gli interventi previsti dalla variante al PGT dovranno essere realizzati rispettando quanto contemplato in materia di inquinamento luminoso garantendo pertanto una riduzione dei consumi energetici (e della spesa economica) e una riduzione della dispersione di luce verso l'alto.*

### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si prende atto di quanto indicato e si provvede a sostituire tutti i riferimenti all'abrogata LR 17/2000 con la vigente LR 31/2015. Contestualmente si ricorda che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole all'articolo 29 "Ambiti territoriali sottoposti alla disciplina del PdR: disposizioni generali", comma 17 "Prevenzione dell'inquinamento luminoso" dispone:

“Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Norma Tecnica UNI I 0819/1999 "Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso";
- LR 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso).”

## **B) SI OSSERVA CHE NELLA SEZIONE ACQUA:**

- B.1) *Non è stata ripotata la caratterizzazione quali-quantitativa dei corpi idrici superficiali e delle acque sotterranee che interessano il territorio correlandola ad un utilizzo sostenibile di tali risorse e agli interventi previsti. Si rende noto che ARPA Lombardia ha pubblicato una serie di rapporti contenenti l'aggiornamento sullo stato di qualità dei corsi d'acqua a conclusione del triennio di monitoraggio 2014/2016. Si auspica che il RP venga opportunamente aggiornato.*

### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si rimanda a quanto controdedotto per i punti 1, 2 e 3 del presente documento. Si ricorda comunque che in occasione della eventuale redazione di un nuovo PGT dovrà essere redatto un nuovo Rapporto Ambientale che dovrà riportare tutti gli opportuni aggiornamenti agli aspetti ambientali, e non, descritti nel Rapporto Ambientale redatto per il vigente PGT risalente al 2010. In quella occasione dovranno essere approfonditamente valutati tutti i dati forniti da Apra Lombardia in merito ai corpi idrici superficiali ed alle acque sotterranee con particolare riferimento a tutti i rapporti contenuti nell'aggiornamento dei dati relativi alla qualità dei corsi d'acqua forniti dal monitoraggio triennale 2014/2016.

- B.2) *Le subvarianti n. 1, 6, 7, 13, 15, 15 bis, 18, 19, 23 sono interessate dalla presenza della fascia di rispetto di corsi d'acqua appartenenti sia al "Reticolo Idrico Principale" (RIP) che al "Reticolo Idrico Minore" (RIM). Si rileva che al paragrafo "13.4.1 – C1" per la codifica dei corsi d'acqua si fa riferimento alla DGR n. 7/13950 del 01/08/03. È opportuno aggiornare tale paragrafo con quanto contenuto nella DGR del 18/12/2017 - n. X/75817. La DGR evidenzia che, sino alla definizione delle norme di polizia idraulica, su tutte le acque pubbliche valgono le disposizioni di cui al RD n. 523/1904, che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o "nulla osta" idraulico. La DGR specifica, inoltre, che le distanze di rispetto e le relative norme previste dal RD n.523/1904 possono essere derogate solo se previsto da norme urbanistiche comunali vigenti.*

### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si sottolinea che il riferimento alla DGR n. 7/13950 del 01/08/03 è riportato nel Rapporto Preliminare esclusivamente perché le tavole vigenti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e nello specifico la tavola "C1 – Geomorfologia ed idrogeologia del territorio; 1.1 – Carta del reticolo idrografico", nella legenda di riferimento fa espresso richiamo alla succitata DGR. Se gli elaborati del PTCP dovessero subire variazioni/aggiornamenti durante la redazione di un nuovo Rapporto Ambientale, quest'ultimi, verranno puntualmente recepiti.

In merito alla subvariante 1 si sottolinea che interessa aree già state sottoposte a pianificazione attuativa; in tal senso la fattibilità delle previsioni di trasformazione si ritiene sia già stata valutata con la programmazione del progetto di trasformazione vigente. Si ricorda in ogni caso che la valutazione puntuale degli eventuali vincoli interferenti con la predisposizione dei progetti sarà approfondita in sede di pianificazione attuativa.

La subvariante 6 prende atto dello stato di fatto di realtà esistenti e regolarmente assentite e coerenza le previsioni di Piano in funzione di ciò; pertanto la subvariante non modifica il rapporto delle preesistenze rispetto al sistema della vincolistica, con conseguente ininfluenza della stessa rispetto al tema in disamina.

La subvariante 7 non modifica il regime delle aree definito dal PGT vigente e le previsioni particolareggiate previste in sostituzione delle previsioni di riordino e potenziamento vigenti non si ritengono influenti rispetto alle tematiche ambientali.

La subvariante 13 non modifica il rapporto delle aree rispetto al sistema della vincolistica pendente sui siti. Si rileva che la destinazione prevista dal PGT in variante per l'ambito in disamina risulta intrinsecamente meno vincolata rispetto al sistema della vincolistica (RIP e RIM inclusi). Si ricorda comunque che il rispetto delle prescrizioni connesse ai vincoli puntualmente presenti sulle aree è di norma garantito dalle disposizioni generali di Piano

La subvariante 15 non modifica il rapporto delle aree rispetto al sistema della vincolistica pendente sui siti. Si ricorda comunque che il rispetto delle prescrizioni connesse ai vincoli puntualmente presenti sulle aree è di norma garantito dalle disposizioni generali di Piano.

La subvariante 15 bis riguarda previsioni già sottoposte a procedimento di valutazione ambientale, senza comportare la variazione degli areali coinvolti e, pertanto, il rapporto delle previsioni stesse rispetto al sistema dei contenuti degli studi di settore vigenti; in tal senso la subvariante non manifesta logicamente elementi di discrasia che possano inibire a priori i le previsioni proposte. Si ricorda in ogni caso che ogni prescrizione correlata ai contenuti degli studi di settore vigenti sarà sovraordinata all'attuazione delle previsioni ed approfondita in sede di pianificazione attuativa.

Le subvarianti 18, 19 e 23 riguardano esclusivamente la presa d'atto di interventi edificatori avvenuti nell'ambito delle previsioni del PdR vigente ovvero interessano prescrizioni contenute nello strumento urbanistico vigente già attuate.

Si ricorda che la Normativa di Piano richiama espressamente il "Regolamento per l'esercizio della polizia idraulica sul reticolo idrografico minore" allegato allo studio comunale per la "Determinazione del reticolo idrico minore", approvato con parere favorevole da Regione Lombardia (Sede Territoriale di Bergamo, ora U.T.R.).

- B.3) *Gli ambiti oggetto delle subvarianti n. 4, 12 e 15 ricadono nella fascia di rispetto di un pozzo ad uso potabile. Si coglie l'occasione del presente procedimento, anche per le altre captazioni che interessano il territorio di Predore, per ricordare che le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

L'articolo 54 "Aree di rispetto per captazione di acque sorgive", delle NTA del PdR, al comma 1 definisce:

*"1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.*

- RD 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f);
- LR 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);
- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163."

La Normativa di Piano all'articolo 29. 16 "Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)" richiama espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- LR 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52;
- RR 3/2006 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie);
- RR 4/2006 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne).

La subvariante 4 interessa aree già state sottoposte a disposizioni particolari vigenti, le integrazioni apportate alle previsioni particolareggiate già sostanziate nel PdR vigente non modificano il rapporto del progetto di Piano per il comparto in oggetto rispetto ai contenuti degli studi di settore vigenti. Si ricorda in ogni caso che ogni prescrizione correlata ai contenuti degli studi di settore vigenti sarà sovraordinata all'attuazione delle previsioni ed approfondita in sede di progettazione degli interventi.

In merito alla subvariante 12 si specifica che lo stralcio delle previsioni di carattere pubblico con il contestuale mantenimento dell'azzonamento di base definito dalla pianificazione puntuale degli immobili ricompresi nei NAF non modifica il rapporto delle aree rispetto al sistema della vincolistica pendente sui siti.

In relazione allo stato di fatto delle aree interessate ed ai contenuti del PGT vigente rispetto alle stesse, la subvariante 15 non modifica il rapporto degli immobili rispetto ai contenuti degli studi di settore vigenti. Si ricorda comunque che il rispetto delle prescrizioni discendenti da tali studi è di norma garantito dalle disposizioni generali di Piano.

- B.4) *Si rammenta di ottemperare a quanto stabilito dal RR n. 2/2006 (art.6) circa le disposizioni per il risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica per i progetti di nuova edificazione (istallare: contatori per ogni unità abitativa, dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di adduzione in forma duale, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche).*

*Si rammenta l'importanza di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento nel suolo o negli strati superficiali del suolo e, in via subordinata, in corpi idrici superficiali.*

*Si richiama il rispetto delle norme su invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile qualora gli interventi futuri ricadano tra quelli soggetti obbligatoriamente alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n.7/2017 e s.m.i.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole all'art. 60 "Norma finalizzata al risparmio energetico", comma D indicano: "Al fine della diffusione dell'impiego di acque meno pregiate nonché delle tecniche di risparmio della risorsa idrica, il titolo abilitativo viene rilasciato a condizione che il progetto edilizio preveda, per ogni singola unità abitativa di nuova costruzione, un contatore individuale, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili, ai sensi e per gli effetti del RR 24 marzo 2006, n. 2."

All'articolo 5 delle succitate NTA viene espressamente richiamata la LR 7 del 23 novembre 2017 relativa all'invarianza idraulica ed idrogeologica.

Lo strumento urbanistico di Predore definisce che fra la documentazione necessaria ovvero obbligatoria in caso di presentazione di Piani Attuativi vi è la redazione di una relazione geologica particolareggiata, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico o secondo le prescrizioni di cui alle Norme stesse, e la redazione di

una relazione di invarianza idraulica ai sensi del RR 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della LR 11 marzo 2005, n. 12).

La normativa di Piano per il rispetto del principio di invarianza idraulica richiama a tale proposito l'osservanza dei principi e delle indicazioni contenute nel RR 19 aprile 2019 n. 8 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologia ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio)".

- B.5) *Con riferimento al sistema dei sottoservizi non è stata effettuata un'analisi critica della sostenibilità del sistema idrico integrato basata sugli esiti del monitoraggio periodico eseguito sul PGT vigente. Sebbene la variante modifichi in riduzione il carico insediativo si sottolinea come tale analisi rappresenti un passaggio fondamentale per individuare eventuali criticità, definire la fattibilità di determinate scelte di piano e gli eventuali interventi infrastrutturali necessari, anche alla luce delle pressioni prodotte. Si ricorda, in termini generali, che ai fini della sostenibilità ambientale delle previsioni del PGT è auspicabile che tutti gli interventi prevedano lo scarico in fognatura.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Per quanto riguarda le reti di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui urbani, si sottolinea che la proposta di variante non grava in modo significativo sulla portata delle reti esistenti in quanto con l'attuazione delle previsioni della stessa si arriva ad una diminuzione del peso insediativo e del consumo di suolo.

La "Relazione illustrativa e Rapporto Preliminare" fornisce per ogni singola subvariante proposta la puntuale indicazione del rapporto fra questa ed il sistema dei sottoservizi.

Per maggiore chiarezza di seguito si riportano in forma tabellare i contenuti dell'elaborato succitato.

Subvar. 1	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 2	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 3	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 4	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 5	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 6	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 7	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 8	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 9	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 10	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 11	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 12	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 13	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 14	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 15	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso
Subvar. 15 bis	Rapporto della subvariante rispetto al sistema dei sottoservizi a rete	Nessun effetto particolare atteso

(Le subvarianti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 riguardano esclusivamente la presa d'atto di interventi edificatori avvenuti nell'ambito delle previsioni del PdR vigente ovvero interessano prescrizioni contenute nello strumento urbanistico vigente già attuate).

Si ricorda che la superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria (OOUU I), così come indicato nella normativa di Piano, comprende tutte le superfici riservate all'esecuzione delle seguenti opere (in conformità al comma 7 dell'art. 16 del DPR 380/2001 ed al comma 3 dell'art. 44 della LR 12/05 e ss. mm. e ii.: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato.

All'interno del Comune di Predore tutte le aree di nuova edificazione dovranno prevedere, contestualmente all'attuazione d'interventi edilizi, la realizzazione d'idonee opere di fognatura ed i reflui dovranno confluire nel sistema di collettamento e depurazione secondo il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) ed il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

- C) *Si osserva che nel R.P. non è stata effettuata l'analisi di uso del suolo. La rilevazione dello stato dell'uso del suolo costituisce un elemento fondamentale nella determinazione della situazione ambientale del territorio, rappresentando uno strumento utile per favorire quelle politiche di gestione del territorio mirate alla riduzione e alla limitazione del consumo di nuovo suolo privilegiando il recupero e la ristrutturazione di edifici e/o aree soggette a degrado e da riqualificare. Sarebbe, quindi, auspicabile che il Rapporto Preliminare venga integrato con l'analisi dello stato di uso del suolo dell'intero territorio comunale utilizzando come base informativa la carta DUSAF 5.0, aggiornata al 2015.*

*Tale livello analitico può essere completato attraverso: il confronto tra la versione 5.0 e le versioni precedenti dal 1.0 (aggiornata al 1999) al 4.0 (aggiornata al 2012) e le altre mappe relative all'uso del suolo storico (Uso del suolo storico 1954 e Uso del suolo 1980).*

In tal modo l'Amministrazione Comunale avrebbe a disposizione l'analisi dell'evoluzione dell'uso del suolo negli ultimi 60 anni supporto informativo e analitico indispensabile per le scelte pianificatorie del proprio territorio. In fase di analisi è opportuno che vengano messi in evidenza quei cambiamenti/alterazioni che hanno comportato la degradazione del suolo nel territorio comunale.

L'articolo 3 della LR n. 31/2014 stabilisce che la rigenerazione territoriale e urbana deve essere prevista nei contenuti dei PGT e che deve essere oggetto dei criteri di attuazione del PTR. In definitiva la LR n. 31/2014 dichiara la rigenerazione come obiettivo prioritario.

Sarebbe auspicabile, nell'ottica della sostenibilità ambientale, incentivare nel PGT quelle disposizioni per sostenere la riduzione e/o la limitazione del consumo di nuovo suolo privilegiando il recupero e la ristrutturazione di edifici e/o aree soggette a degrado e da riqualificare.

Il processo di rigenerazione, oltre alla riduzione del consumo di suolo, deve comportare il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica del territorio e degli insediamenti urbani, nonché il miglioramento delle condizioni sociali della popolazione coinvolta.

## VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI

Con riferimento alle modifiche introdotte con la variante puntuale al PGT, per la valutazione dell'incidenza urbanistica complessiva della variante in oggetto rispetto ai capisaldi della pianificazione, anche in riferimento ai contenuti del PGT vigente, si può affermare che nel complesso la variante:

- incrementa le previsioni insediative di carattere residenziale del PGT vigente di 5.668,20 mq slp, corrispondenti a 113,36 abitanti teorici;
- incrementa le previsioni insediative di carattere commerciale-direzionale del PGT vigente per un valore pari a circa 635 mq slp;
- diminuisce le previsioni insediative produttive del PGT vigente per un valore pari a circa 8.300 mq slp;
- diminuisce le previsioni di consumo di suolo del PGT vigente di 541 mq;
- prevede un bilancio ecologico negativo, ai sensi del c. 4 dell'art. 5 della LR 31/2014, pari a circa -541 mq.

Rispetto ai contenuti del PGT originario, le variazioni apportate dalla presente variante e quantificate al paragrafo precedente integrano quelle già contemplate dalla variante approvata con DCC 34 del 04/08/2017 – BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 42 del 18/10/2017. Il bilancio urbanistico complessivo della predetta variante è riassumibile come segue:

- diminuzione delle previsioni insediative di carattere residenziale per un valore pari a 1.118,60 mc, corrispondenti a circa 372,86 mq slp, ovvero 7,46 abitanti teorici;
- invarianza rispetto alle previsioni di carattere terziario e produttivo;
- diminuzione delle previsioni di consumo di suolo per un valore pari a circa 2.225,00 mq.

Tali dati, unitamente a quelli fissati al precedente paragrafo ed inerenti alla variante in analisi, determinano complessivamente, rispetto ai contenuti del PGT originario:

- un incremento delle previsioni insediative di carattere residenziale per un valore pari a circa 5.356,01 mq slp, corrispondenti a circa 107 abitanti teorici;
- un incremento delle previsioni di carattere commerciale-direzionale per un valore pari a circa 635 mq slp;
- una diminuzione delle previsioni di carattere produttivo per un valore pari a circa 8.300 mq slp;
- diminuzione delle previsioni di consumo di suolo per un valore pari a circa 2.766 mq.

L'articolo 12 "Verifica di assoggettabilità", comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii stabilisce che: "La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati."

Si ricorda che, in considerazione di quanto previsto dalla proposta di variante, data l'entità delle previsioni puntuali proposte, il Rapporto Preliminare dichiara che non si rilevano particolari criticità, né significativi effetti, che potrebbero essere generati sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale dall'attuazione della proposta di variante al Piano di Governo del Territorio, nonché delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

In occasione della eventuale redazione di variante generale al PGT dovrà essere redatto un nuovo Rapporto Ambientale che dovrà riportare tutti gli opportuni aggiornamenti relativi all'uso del suolo descritti nel Rapporto Ambientale redatto per il vigente PGT risalente al 2010.

Dall'analisi dell'allegato denominato "Relazione illustrativa e Rapporto Preliminare" è possibile dedurre le variazioni all'uso del suolo previste con la variante al PGT qui in analisi rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente. Di seguito viene riportata una breve sintesi di quanto asserito.

	PGT vigente (Ambito)	Variante proposta (Ambito)	Consumo di suolo	DUSAF 5.0	Variazione all'uso del suolo previsto con la variante rispetto al PGT vigente
Subvar. 1	AdT produttivo	AdT produttivo, terziario, turistico-ricettivo e residenziale	0 mq	Tessuto residenziale, seminativi arborati	No

Subvar. 2	Extraurbano	Residenziale	+ 2.800 mq	Tessuto residenziale, boschi	Si a favore del suolo urbanizzato
Subvar. 3	Residenziale	Residenziale	0 mq	Bosco, oliveti, tessuto residenziale, parchi e giardini	No
Subvar. 4	Mitigazione/protezione ambientale e paesistica	Mitigazione/protezione ambientale e paesistica	0 mq	Oliveti	No
Subvar. 5	NAF	NAF	0 mq	Tessuto residenziale	No
Subvar. 6	Residenziale	Residenziale	0 mq	Tessuto residenziale, oliveti, bosco	No
Subvar. 7	NAF	NAF	0 mq	Tessuto residenziale	No
Subvar. 8	Extraurbano	Extraurbano	0 mq	Oliveti	No
Subvar. 9	NAF	NAF	0 mq	Tessuto residenziale	No
Subvar. 10	Servizi pubblici	Extraurbano	-3.341 mq	Tessuto residenziale, oliveti	Si a favore del suolo NON urbanizzato
Subvar. 11	NAF	NAF	0 mq	Tessuto residenziale	No
Subvar. 12	NAF, servizi pubblici	NAF	0 mq	Tessuto residenziale	No
Subvar. 13	Residenziale	Servizi pubblici	0 mq	Tessuto residenziale	No
Subvar. 14	Servizi pubblici	Servizi pubblici	0 mq	Tessuto residenziale	No
Subvar. 15	Riconversione / area di riqualificazione urbana	Riconversione / area di riqualificazione urbana	0 mq	Tessuto residenziale, aree portuali	No
Subvar. 15 bis	AdT residenziale	AdT residenziale	0 mq	Prati	No
			-541 mq		

(Le subvarianti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 riguardano esclusivamente la presa d'atto di interventi edificatori avvenuti nell'ambito delle previsioni del PdR vigente ovvero interessano prescrizioni contenute nello strumento urbanistico vigente già attuate).

- D) *Come richiamato in più punti del Rapporto Preliminare, la variante al PGT include la revisione dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica approvato nel 2014*  
*Non essendo stata pubblicata la revisione dello studio geologico, e conseguentemente non conoscendone i contenuti, si richiamano alcune considerazioni che andranno opportunamente verificate ed eventualmente integrate nello studio se non già incluse.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

L'Amministrazione Comunale di Predore ha ritenuto, nell'ambito delle proprie prerogative, di provvedere ad una variante del proprio strumento urbanistico, nell'ambito della quale si è ritenuto opportuno intervenire su alcuni aspetti "critici" dello studio geologico derivanti da una non sempre corretta e corrispondente trasposizione dei poligoni, in occasione di successive varianti, su basi cartografiche via via aggiornate, con particolare riferimento al reticolo idrografico e al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico).

L'obbiettivo iniziale e principale è stato dunque l'adeguamento cartografico dello studio geologico, con la sistemazione e la corrispondenza topografica soprattutto delle aste torrentizie e dei poligoni della fattibilità geologica ad esse riferiti: la perimetrazione delle valli e il disegno dei corsi d'acqua rimandava infatti alla prima versione dello studio per la definizione del reticolo idrico minore, rappresentato su una base aerofotogrammetrica e su una CTR datati e successivamente superati ed aggiornati; la predisposizione degli shapefile, infine, aveva portato ad una generale "traslazione" dei poligoni, di lieve entità, ma comunque con effetti talvolta non trascurabili sui vincoli territoriali di ordine geologico.

Di conseguenza, anche la carta PAI, prodotta in un momento successivo rispetto alle prime cartografie e allo studio del RIM (Reticolo Idrico Minore), riporta le classi Ee, in corrispondenza dei corsi d'acqua, in posizioni non corrispondenti alla reale situazione topografica e territoriale: si è provveduto dunque a rendere coerenti le aree Ee del PAI con il reticolo idrico a cui fanno riferimento, senza modifiche di limiti e di superfici, ma con un semplice e limitato riposizionamento.

Inoltre, sempre nell'ambito del PAI, che è stato adeguato alle più recenti disposizioni normative (c.d. "Direttiva Alluvioni"), sono state fatte corrispondere le classi di fattibilità (il cui impianto è sostanzialmente, tranne che in situazioni locali, ancora quello della prima redazione dello studio geologico comunale, a cura della GeoTer nel 1995) alle voci della legenda PAI di cui alla tab. 2 della DGR 2616/2011 ("Correlazione tra classi di Pericolosità, classi di Fattibilità geologica per le azioni di piano e voci della legenda PAI").

L'aggiornamento proposto non ha in alcun modo modificato la delimitazione delle aree PAI, pertanto la vigente carta PAI è stata semplicemente adeguata alle disposizioni normative assumendo le delimitazioni del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, di cui alla DGR 6738 del 19/6/2017), tranne un caso, limitato e localizzato, di errore cartografico nella rappresentazione di un elemento idrografico del quale non si ha alcun riscontro su terreno.

Infine, la Relazione Tecnica (e di conseguenza le cartografie di aggiornamento dello studio geologico) tiene conto e descrive gli approfondimenti relativi a due istanze pervenute al Comune di Predore in merito alla possibilità di revisione delle classi di fattibilità geologica in due ambiti territoriali localizzati, a seguito in un caso della realizzazione di opere per la mitigazione del rischio e nell'altro nella verifica della reale sussistenza di condizioni di rischio e nella possibilità, mediante la messa in opera di opportuni ed adeguati interventi, di minimizzarne gli effetti, senza comunque, in entrambi i casi, modificare gli azzonamenti della carta PAI. Considerato che gli adeguamenti proposti, pur senza sostanziali modifiche, hanno comunque portato a "traslazioni" generalizzate per le giuste corrispondenze topografiche e cartografiche, oltre alla coerenza tra le legende e le attribuzioni indicate nella DGR 2616/2011 (successiva in buona parte alla redazione dello studio geologico vigente), le cartografie interessate dovranno essere riadottate e riapprovate nell'ambito dell'iter autorizzativo della variante dello strumento urbanistico.

D.1) *Da quanto riportato nel Rapporto Preliminare, per gli ambiti oggetto delle subvarianti n.3 e 8 è previsto un declassamento della classe di fattibilità geologica da 4 a 3 che comporta conseguentemente la possibilità di un utilizzo a fini urbanistici di tali aree seppure con le limitazioni previste dallo studio geologico. Si ricorda che in caso di modifica dello studio geologico la DGR n. 9/2616 del 2011 ne stabilisce i criteri.*

*In via generale si ricorda che la valutazione della componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT riveste un'importanza fondamentale nel consentire l'edificazione solo dove non vi siano pericoli o dove sia possibile attuare le misure idonee a contenere il rischio entro un limite di accettabilità. Lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, redatto ai sensi dell'art. 57 della LR n.12/2005 e secondo i criteri e gli indirizzi della DGR n. IX/2616 del 30/11/2011, costituisce pertanto uno strumento determinante per una corretta pianificazione del territorio.*

*Si rammenta che il professionista redattore dello studio dichiara sotto la propria responsabilità di aver scrupolosamente seguito i dettami della normativa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 15 della DGR n.8/1566 del 22/12/2005 e s.m.i..*

*Con riferimento al declassamento di alcune aree da classe di fattibilità 4 a 3, si ricorda che, ai sensi del punto 1.3 della PARTE I della DGR n. IX/2616 del 30/11/2011, secondo quanto indicato negli allegati 2 – PARTE II, 3 e 4, devono essere svolti appositi studi di dettaglio.*

*Il professionista effettua il declassamento con piena ed esplicita assunzione di responsabilità mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 15 della DGR suddetta.*

*Si ricorda altresì che nel caso di alcune tipologie di ripermetrazioni la DGR prevede che la proposta di modifica, corredata della documentazione di approfondimento, sia sottoposta all'esame della competente struttura regionale. Si chiede al Comune di effettuare le dovute verifiche procedurali secondo i disposti della citata DGR.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si richiamano i contenuti espressi al punto D della presente.

Lo Studio Geologico comunale recepisce tutte le indicazioni di merito contenute nella DGR 30 Novembre 2011- n. IX/2616 - Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della LR 11 marzo 2005, n. 12", approvati con DGR 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374".

Le indicazioni tecniche vigenti, contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale 30/11/2011 – n. IX/2616 prevedono che le modifiche alle classi di fattibilità geologica debbano seguire le indicazioni di cui all'Al. 2 della citata DGR.

Dunque, sulla base delle considerazioni espresse nella "Relazione tecnica" allegata allo Studio Geologico comunale proposto, dall'esame della documentazione esistente, dalle osservazioni in loco e dai rilievi su terreno eseguiti per l'occasione, nonché dei risultati della metodologia R.H.A.P., indicata dalla DGR 2616/2011 per la "valutazione e zonazione della pericolosità e del rischio da frana" e specificatamente rivolta alla pericolosità generata da potenziali crolli in roccia, si è giunti, per l'area oggetto di studio (subvariante 3), alla proposta di ripermetrazione e la conseguente ridelimitazione della classe di fattibilità geologica nella zona a monte di via S. Rocco su richiesta dell'Amministrazione Comunale, senza procedere peraltro alla modifica di aree PAI, ove presenti, ma solo della classe di fattibilità geologica.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, viene attribuita all'area in oggetto (subvariante 3) la classe 3 di fattibilità geologica.

Come già per l'area in via San Rocco – via degli Olivi (subvariante 3), l'Amministrazione Comunale di Predore ha commissionato un ulteriore approfondimento geologico di dettaglio di un'area piuttosto limitata in loc. Albiolo (subvariante 8), lungo la strada che sale ripida alla valle sospesa del torrente Rino, con lo scopo di descriverne il contesto geologico e geomorfologico e valutare lo stato di attività dei dissesti indicati nella

cartografia vigente, in modo da poter eventualmente giungere ad una motivata proposta di modifica della classe di fattibilità geologica dell'area investigata.

Lo scopo che si prefigge lo Studio Geologico proposto è quello di definire a maggior dettaglio il rischio connesso alla presenza dei dissesti che negli strumenti pianificatori sono rappresentati sommariamente e scala.

Lo Studio di riferimento prende in considerazione una ristretta porzione di versante, con un fronte di poche decine di metri, a monte della strada (loc. Albiolo) che sale ripida fino a San Gregorio e al bacino più interno della valle del Rino, all'incirca da quota 300 m s.l.m. fino alla quota 330 m s.l.m. circa, comprendendo le pareti rocciose sede di possibili distacchi di roccia, queste ultime, insieme ad una parte del versante sottostante, classificate nella Carta PAI (ora PAI-PGRA), almeno a partire da circa 310 m s.l.m., come Fa ("frana attiva").

Oltre al rischio potenzialmente connesso alle condizioni geologiche e di fratturazione del substrato roccioso, la Carta PAI originaria nello studio geologico del 2009 riporta, come richiesto dalle specifiche tecniche per la predisposizione degli studi geologici e peraltro senza che allora venissero prodotti particolari approfondimenti, gli azionamenti e le aree indicate nell' "Inventario dei dissesti della Regione Lombardia" (IFFI).

Per quanto riguarda fattibilità geologica, l'intera area ricade nella classe di fattibilità 4 "fattibilità con gravi limitazioni".

La Carta della fattibilità geologica allegata allo studio geologico comunale vigente riprende peraltro, in questa zona, le perimetrazioni dell'originaria fattibilità (GeoTer, 1995), non modificata nei successivi aggiornamenti e nemmeno in seguito alla realizzazione delle opere di protezione e/o degli studi di approfondimento più recenti. Nella Relazione tecnica vengono descritti i risultati dei rilievi geologici e morfologici di dettaglio realizzati sull'area di studio, atti a constatare l'eventuale presenza, tipologia e stato di attività dei fenomeni di dissesto e definirne il grado di rischio attraverso analisi numeriche, al fine di proporre eventuali opere di mitigazione e di protezione, compatibili con una altrettanto eventuale riduzione della classe di fattibilità.

L'elaborazione dei dati acquisiti sul terreno ha portato alla definizione degli strumenti utili per la determinazione di un aggiornamento e di una nuova proposta – localizzata - della Carta di Fattibilità geologica per le azioni di piano, dopo aver preventivamente valutato sull'area d'intervento la dinamica geomorfologica di dettaglio e il rilevamento dei principali elementi litologici e geotecnici, successivamente sintetizzati anche in funzione delle caratteristiche complessive del territorio.

**D.2) Come si evince dall'analisi della cartografia pubblicata nel geo-portale di Regione Lombardia il territorio del Comune di Predore presenta diverse categorie di rischio e pericolosità.**

*Si suggerisce, qualora non già valutato con la revisione dello studio della componente geologica, di analizzare le possibili interferenze delle azioni della revisione del PGT con quanto riportato nella carta dei dissesti del PAI, con i livelli di Pericolosità e di Rischio individuati ai sensi della Direttiva Europea Alluvioni, nella Carta dell'Inventario dei Fenomeni Franosi (IFFI) con riferimento rispettivamente all'esposizione ai fenomeni di dissesto idrogeologico.*

*In via generale si ravvisa la necessità di cartografare puntualmente tali criticità, di incrociarle con gli interventi previsti e di individuare le idonee misure preventive e di mitigazione del rischio da realizzarsi.*

*Si rammenta, altresì, che qualora la revisione dello studio della componente geologica del PGT non contenga la delimitazione di tali aree, esso andrà opportunamente aggiornato secondo quanto indicato dalla DGR del 30 novembre 2011 – n. IX/2616 "Aggiornamento dei 'Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della LR 11/03/ 2005, n. 12', approvati con DGR 22/12/2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con DGR 28/05/2008, n. 8/7374", pubblicata sul BURL n. 50 Serie ordinaria del 15/12/2012.*

**VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Gli elaborati prodotti e la Relazione Tecnica recepiscono i contenuti della carta dei dissesti del PAI, i livelli di Pericolosità e di Rischio individuati ai sensi della Direttiva Europea Alluvioni e la Carta dell'Inventario dei Fenomeni Franosi (IFFI) con riferimento rispettivamente all'esposizione ai fenomeni di dissesto idrogeologico.

**D.3) Si coglie l'occasione di questa variante per aggiornare il Comune di Predore, qualora non fosse già edotto in merito, sulle modalità di recepimento, se del caso, nel proprio PGT, dei contenuti del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Bacino del Po su territorio lombardo.**

*Si evidenzia che tutte le varianti urbanistiche adottate dopo la pubblicazione sul BURL della DGR n. X/6738 del 19/06/2017 dovranno essere corredate di un'asseverazione di congruità delle varianti stesse con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dalle disposizioni regionali contenute nella D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017.*

**VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Seguendo le indicazioni riportate nei criteri approvati e proposti dalla Regione Lombardia, sono state individuate dal punto di vista delle condizioni e delle situazioni geologiche tre classi di fattibilità, che sono riconoscibili per numero e colore sulla carta che costituisce parte integrante della normativa del Piano di Governo del Territorio, unitamente alle norme specifiche del PAI/PGRA (Piano di Assetto Idrogeologico), del Reticolo Idrico Minore e dell'Invarianza idraulica e idrologica.

Lo Studio Geologico proposto, che ha per oggetto l'intero territorio comunale, contiene in sé anche la proposta di perimetrazione delle aree a rischio indicate nell'elaborato del PAI/PGRA, soggette a specifica normativa che si sovrappone e/o sostituisce quella relativa alla fattibilità geologica (riferita al Piano di Assetto Idrogeologico – PAI - approvato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, ed integrata con le norme di gestione delle nuove perimetrazioni del PGRA – “Direttiva Alluvioni” – sia al reticolo principale di pianura o fondovalle sia al reticolo secondario collinare e montano, sia alle aree costiere lacustri, come richiesto dalla DGR 19 giugno 2017 - n. X/6738).

Per chiarezza, nella Relazione tecnica vengono riportate sia le norme vigenti per le aree a rischio alluvione relative sia al reticolo secondario collinare e montano RSCM, sia alle aree costiere lacuali ACL (riportate nella DGR 19 giugno 2017 - n. X/6738).

- E) *Ai fini della sostenibilità delle previsioni della variante PGT si rammenta che dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e degli impianti, di contenimento dei consumi energetici che indirizzano sempre più ad un'edilizia a basso impatto ambientale e ad un'alta efficienza energetica.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Le Norme Tecniche di Attuazione proposte con la variante in disamina all'articolo 60 "Norme finalizzate al risparmio energetico" recepiscono ed integrano le vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e degli impianti nonché di contenimento dei consumi energetici.

- F) *L'ambito di subvariante 2, situato in via Duago, è azionato nel PGT vigente come Area di salvaguardia e risulta escluso dal tessuto urbano consolidato (TUC). L'ambito ricade in un'area definita bosco ai sensi della LR 31/2008 ed è individuato e delimitato nel Piano di Indirizzo Forestale Monte Bronzone e Basso Sebino – Comunità Montana Laghi Bergamaschi.*

*Si ricorda, in via generale, che la LR 31/2008 richiede, per ogni intervento di trasformazione del bosco, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente competente, che prevede l'obbligo per il richiedente di realizzare a suo carico gli interventi di compensazione, la cui estensione deve essere calcolata secondo i criteri stabiliti dal Piano d'Indirizzo Forestale vigente.*

*Tutte le superfici boscate, così come definite dall'art. 41 della LR 31/2008, sono soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art. 132, comma 1, punto g). Pertanto, per gli interventi che comportano una "trasformazione del bosco" con modifica dell'esteriore aspetto dei luoghi è necessario che sia acquisita la prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.*

*L'area oggetto di variante è assoggettata al Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n. 3267/23. Si ricorda che ai sensi dell'art. 44 della LR n. 31/2008 "Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'articolo 47".*

*Le aree oggetto della subvariante n. 2 sono poste al di fuori del TUC e comportano nuove previsioni di consumo di suolo per una superficie pari a 2.800 mq. Considerando quanto richiamato alla lettera C delle presenti osservazioni, si chiede all'Autorità Competente di verificare la conformità di tale nuova previsione con le norme regionali sulla riduzione del consumo di suolo inclusa l'integrazione al PTR approvata dal Consiglio Regionale con Delibera n. 411 del 19/12/2018 e divenuta efficace dal 13/03/2019 con la pubblicazione sul BURL.*

*Si rammenta che i PGT e le relative varianti adottate successivamente al 13/03/2019 devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

In merito alla subvariante 2 si precisa che il sistema dei vincoli non pone condizioni di inattuabilità delle previsioni proposte in variante. Tuttavia la presenza di aree boscate rende necessari alcuni approfondimenti rispetto ai contenuti del PIF vigente.

All'articolo 24 "Boschi non trasformabili" del corpo normativo del predetto strumento si definiscono gli ambiti dove non sono ammessi gli interventi di trasformazione di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008. Nella fattispecie tali interventi non sono consentiti:

- a. nei boschi non trasformabili individuati con apposito simbolo grafico nella Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse" che comprendono i boschi a destinazione naturalistica e protettiva inclusi nel PAF e le tipologie rare di cui al punto 4.3.3 della DGR 7728/2008;
- b. nei boschi che le carte di fattibilità geologica dei PGT abbiano compreso all'interno della classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi abbiano riconosciuto al bosco una fondamentale azione di protezione idrogeologica, fatte salve le opere preventivamente assentite a livello comunale e provinciale;
- c. nei boschi compresi all'interno di PLIS o Monumenti Naturali che siano puntualmente perimetrati e classificati come non trasformabili dai relativi Piani di gestione;
- d. nei boschi compresi dal PIF fra gli "Elementi per la rete ecologica provinciale", di cui alla Tav. 21, purché definiti non trasformabili dal Piano di Settore del PTCP della Rete Ecologica di cui all'art. 74 delle N.T.A. del PTCP;
- e. nei boschi percorsi da incendi a sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000;

- f. nei boschi di impianto artificiale realizzati da soggetti pubblici e privati nell'ambito di iniziative e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici;
- g. nei boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art.17 del RD 3267/1923;
- h. nei boschi da seme individuati dalla Giunta regionale a sensi dell'art. 53 della LR 31/2008.

Ciò visto, si rileva come le aree in oggetto non constino rientrare nelle fattispecie sopra elencate. Infatti, le aree oggetto di istanza e di subvariante sono individuate alla tavola 13 "Carta delle trasformazioni ammesse" del PIF vigente come aree sottoposte a rapporto di compensazione 1:3 ai sensi dell'articolo 25 del regolamento del PIF stesso.

Con tale articolo il PIF, in funzione delle analisi condotte, delle destinazioni selvicolturali assegnate ai diversi soprassuoli forestali e del particolare rilievo riconosciuto ad alcuni soprassuoli a funzione naturalistica e protettiva, attribuisce ai boschi un diverso "rapporto di compensazione".

Gli ambiti boscati con diverso rapporto di compensazione (che varia da 1:1 a 1:3) sono individuati – appunto - nella Tav. 13 "Carta delle trasformazioni ammesse".

Ulteriormente, le previsioni in oggetto (per effetto dei contenuti di subvariante) non risultano riferibili alle previsioni di trasformazione senza obbligo di compensazione o con obblighi di minima entità di cui all'articolo 26 del regolamento.

In ragione di ciò, le possibilità edificatorie concesse all'ambito oggetto della presente subvariante possono ritenersi ammissibili nel rispetto delle indicazioni degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 delle norme del Piano di Indirizzo Forestale sin qui richiamato.

Tenuto conto dello stato dei luoghi attuale, si è ritenuto coerente e necessario integrare le norme di riferimento per il comparto in oggetto subordinandolo al rispetto delle misure compensative previste dal PIF vigente.

La norma particolare introdotta con la subvariante 2 (art.32.2.3 NTA\_PdR) disciplina: "L'attuazione delle previsioni di Piano relative al lotto n. 14 sono subordinate al rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

La convenzione, in conformità ai disposti di cui all'articolo 46 della LR 12/05, dovrà prevedere la realizzazione della messa in sicurezza dei luoghi anche extra-comparto secondo le prescrizioni contenute nello Studio Geologico predisposto dal Comune.

Alla convenzione dovrà essere allegato il progetto esecutivo delle opere di messa in sicurezza del versante. Dovrà essere esplicitato in convenzione che l'inizio dei lavori relativi agli edifici assentibili sul lotto n. 14 sarà subordinato al collaudo favorevole delle opere di messa in sicurezza sopraccitate.

Si ricorda che la variante allo strumento urbanistico vigente qui in analisi presenta una diminuzione delle previsioni di consumo di suolo per un valore pari a circa 2.766 mq.

- G) *In via generale, considerando che il territorio comunale ricade in elementi di I livello della RER e che in parte è interessato dalla presenza del PLIS Corno di Predore e di Tavernola al fine di minimizzare l'impatto sulla biodiversità, si propone al Comune di rendere obbligatori i seguenti criteri d'intervento:*
- G.1) *Prevedere un'elevata dotazione di verde all'interno degli ambiti, al fine di renderli il più permeabile possibile nei confronti di flora e fauna.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole all'articolo 5 "Tutela e conservazione del verde e delle alberature", al primo e secondo comma disciplinano:

"1. In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale o mista, nel caso di nuove costruzioni o di costruzioni d'interrati esterni alla proiezione degli edifici, dovrà essere riservata a verde una percentuale del lotto non inferiore al 30%.

2. In tutte le aree a destinazione prevalentemente produttiva o commerciale, in caso di nuova costruzione la percentuale del lotto di cui al punto precedente non potrà essere inferiore al 15%."

L'articolo 20 "Progetti di Piani Attuativi" delle NTA del PdR annovera fra la documentazione da allegare al progetto di Piani paesistici di contesto un approfondito progetto del verde.

L'articolo 38 "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva (artigianale/industriale): norme generali", comma 2 delle NTA del PdR definisce: "La realizzazione delle nuove attività produttive e l'ampliamento di quelle esistenti deve essere accompagnata da opportune indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, agli elementi di rischio potenziale indotto, alle indicazioni delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto previsto. In base alla pressione ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi d'abbattimento degli inquinanti, barriere verdi antiacustiche e verde di compensazione."

In ultimo, si riporta la definizione introdotta all'articolo 10 "Definizioni dei parametri e degli elementi stereometrici" relativa alla superficie permeabile: "Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Tale superficie non può essere interessata in alcun modo da costruzioni, manufatti e superfici impermeabili nel soprassuolo e nel sottosuolo, anche qualora il terreno naturale venga ricostituito al di sopra con riporti di terra e nuova vegetazione. La superficie permeabile deve essere adeguatamente interessata dalla messa a

dimora di essenze arboree di alto fusto e/o arbustive per conseguire effetti di mitigazione ambientale dell'insediamento. [...].”

- G.2) *Impiegare, per la realizzazione delle opere a verde, specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito. Gli elenchi delle specie sono reperibili nelle DGR applicative della LR 10/2008 (DGR n. 8/7736 del 24/07/2008 e DGR n. 8/11102 del 27/01/2010), nei PTCP, nella DGR 6/48740 del 29/02/2000 sull'ingegneria naturalistica;*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Lo Studio Territoriale Agronomico facente parte del PGT vigente al capitolo 5 “Vegetazione”, comma 5.1 “Alberi ed arbusti presenti nel Comune di Predore” elenca puntualmente gli alberi e gli arbusti che crescono spontaneamente sul territorio comunale, nonché le essenze esotiche ad oggi coltivate e spontaneizzate.

Nello specifico sono riportate le specie vegetali presenti nell'elenco sistematico esistente all'interno della guida naturalistica “Il Corno – Guida all'ambiente naturale del Corno di Predore”, del 2007, realizzato dalla Comunità Montana del Monte Bronzone e Basso Sebino, con il contributo del comune di Predore stesso.

Quale integrazione a tale riferimento si è considerato, inoltre, “l'Atlante corologico degli alberi e degli arbusti del territorio bresciano” (De Carli, Tagliaferri, Bona, 1999) dove, nel territorio considerato dallo studio, sul quadrante di confine 0326/1 è compreso anche il comune di Predore.

Nell'allegato “A01SA – Studio territoriale agronomico: Relazione”, per le essenze vegetali più rappresentative presenti sul territorio di Predore, è stata riportata una breve descrizione.

Per la distribuzione della vegetazione all'interno del comune, si è fatto riferimento alla “Carta dei Tipi Forestali della Lombardia”, fornita dalla Regione, che rappresenta uno strumento di raccolta, riordino, omogeneizzazione e gestione dell'intera cartografia forestale esistente.

Il succitato allegato A01SA, ad oggi vigente, descrive le diverse categorie forestali presenti nel territorio comunale di Predore.

Si condivide quanto richiesto e si propone di integrare lo Studio Agronomico Comunale alla prima revisione dello stesso con quanto indicato da ARPA.

- G.3) *Progettare, se necessarie, fasce di mitigazione di ampiezza adeguata costituite da alberi e arbusti di diverse specie, in grado quindi di svolgere un'effettiva funzione ecologica e paesaggistica.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

L'articolo 38 “Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva (artigianale/industriale): norme generali”, comma 7 delle NTA del PdR definisce: “In caso di nuovi insediamenti a carattere artigianale/industriale, lungo il confine con ambiti di piano a destinazione diversa da quella produttiva dovrà essere prevista una fascia di mitigazione ambientale e paesistica non inferiore a 5,00 m di profondità. Essa dovrà essere costituita da una prima fascia di almeno 2,00 m di siepe antiabbagliamento composta con essenze arboree o arbustive (l'altezza massima dovrà rispettare gli specifici parametri stabiliti dagli articoli precedenti in merito alle recinzioni) e da una seconda fascia di almeno 3,00 m composta con alberature ad alto fusto. Le essenze arboree/arbustive dovranno essere di specie autoctona, desunte dall'abaco delle essenze di cui allo studio agronomico comunale allegato al PGT.”

L'articolo 43.4 punti 2 e 3 “Aziende ricettive all'aria aperta: campeggi (CA1)” e l'articolo 44.4 punti 2 e 3 “Aziende ricettive all'aria aperta: campeggi interessati da pianificazione attuativa o titolo abilitativo convenzionato in itinere (CA2)” disciplinano:

“2. All'interno di ogni singolo ambito (attività) dovrà essere prevista una presenza di essenze arboree ad alto fusto per una densità minima di due piante ogni piazzola. Le essenze arboree dovranno essere di specie autoctona.

3. Per ogni attività, lungo i lati confinanti con ambiti a destinazione diversa da quella degli ambiti di cui al presente articolo dovrà essere messa a dimora una siepe sempreverde costituita da essenze arbustive ed arboree di specie autoctona, per una profondità minima di 3,00 m; essa dovrà garantire un'altezza minima costante non inferiore a 2,50 m. [...].”

- G.4) *Prevedere accorgimenti costruttivi che riducano l'impatto sulla fauna (es. recinzioni rialzate, illuminazione esterna ridotta, impiego di arbusti con frutti eduli appetiti dalla fauna).*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole all'articolo 5 “Tutela e conservazione del verde e delle alberature”, comma 15 disciplinano: “In tutti gli ambiti del territorio comunale è ammessa la recinzione delle proprietà private mediante la posa in opera di piantini di metallo collegati da rete metallica o fili metallici (eccetto filo spinato e/o elettrificato). La rete metallica ovvero il primo filo metallico dal basso dovranno essere sollevati dal piano naturale di campagna di almeno 20 cm. [...].”

Tale previsione è data dalla precisa volontà di preservare i corridoi ecologici esistenti.

Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso la Norma di Piano all'articolo 29 “Ambiti territoriali sottoposti alla disciplina del PdR: disposizioni generali”, comma 17 “Prevenzione dell'inquinamento luminoso” fa esplicito riferimento alla normativa sovraordinata come di seguito indicato:

“Prevenzione dell'inquinamento luminoso

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Norma Tecnica UNI I 0819/1999 "Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso";
- LR 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)."

G.5) *Tali interventi di compensazione/mitigazione ambientale costituiscono un elemento di valore aggiunto sotto il profilo ecosistemico a condizione che l'inserimento delle specie vegetali preveda un grado di complessità che si avvicini alla naturalità. Si consiglia di prestare, quindi, particolare attenzione alla realizzazione di aree verdi adeguate, ciò al fine di creare quella fitta rete di spazi verdi attrezzati, che auspicabilmente possa essere diffusa in tutto il territorio comunale, in diretto rapporto con la residenza/attività produttiva/e altro e che svolga l'importante funzione di congiunzione tra le aree verdi principali (ad esempio aree boscate) ed il verde rurale che interessa le aree non urbanizzate.*

*Si consiglia, inoltre, di prestare particolare attenzione alla progettazione, prima, e alla realizzazione, poi, del verde "stradale" ed a quello dei parcheggi. Esso svolge, oltre ad un ruolo di mitigazione delle infrastrutture, di inserimento paesistico e di schermo visivo, quello di filtro ai rumori ed alle polveri prodotte dalle attività a contorno, nonché di connessione ecologica. Per consentire queste funzioni risulta, però, fondamentale una corretta progettazione che contempli un accurato dimensionamento degli spazi ed una accurata scelta delle specie da porre a dimora.*

#### **VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI**

Si condivide quanto enunciato e si rimanda ai contenuti espressi nei precedenti punti G1, G2, G3 e G4.

Si ricorda altresì che sia la normativa di Piano proposta sia lo Studio Agronomico vigente hanno fra i principali obiettivi la tutela del verde esistente e la progettazione del verde di futura realizzazione.

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed i contenuti del Rapporto Preliminare depositato agli atti al protocollo n. 15659 in data 7 novembre 2019 e protocollo n. 15706 in data 8 novembre 2019;

RITENUTO che indicazioni e contenuti di pareri, contributi ed osservazioni, pervenuti dagli enti sopra richiamati, siano stati sottoposti ad attenta valutazione anche in sede di conferenza e recepiti con le considerazioni sopra effettuate;

RITENUTO di avere adeguatamente preso in considerazione i contenuti e le indicazioni espresse in sede di conferenza e nei pareri pervenuti;

CONSIDERATI i possibili effetti sull'ambiente determinati dall'attuazione della Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio;

VALUTATO che dall'attuazione della Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio non sono attesi impatti significativi sull'ambiente e che pertanto si conferma la coerenza delle analisi proposte nel Rapporto Preliminare, nonché l'assenza di significativi effetti ambientali;

#### **DECRETANO**

1. **di NON ASSOGGETTARE alla PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS la VARIANTE n. 2 al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO;**
2. **di stabilire che gli elaborati della VARIANTE n. 2 al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO dovranno contenere le prescrizioni specifiche del Rapporto Preliminare di cui al protocollo n. 15659 in data 7 novembre 2019 e protocollo n. 15706 in data 8 novembre 2019 e le modificazioni stabilite in sede di conferenza e riportate nel presente provvedimento;**
3. **di provvedere alla informazione circa la decisione attraverso la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo avviso di emissione sul sito web istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi [www.cmlaghi.bg.it](http://www.cmlaghi.bg.it) e del Comune di Predore [www.comune.predore.bg.it](http://www.comune.predore.bg.it), all'albo pretorio on-line della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e del Comune di Predore, nonché sul sito web SIVAS di Regione Lombardia [www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).**

#### **L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

**Dott. Silvano Fusari**

Documento informatico firmato digitalmente

#### **L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**Arch. Claudia Cominetti**

Documento informatico firmato digitalmente